



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME  
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N.25 Reg. Delib.*

**OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658 (EMERGENZA COVID-19).**

*L'anno duemilaventi addi due del mese di aprile alle ore 13.00 nella Sede Comunale.*

*Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale.*

*Risultano Presenti:*

• <b>POGGI MARCO</b>	SINDACO	Presente
• <b>FERRARI ROMANO</b>	VICESINDACO	Presente
• <b>ZELASCHI ALICE</b>	ASSESSORE	Presente
• <b>BEVILACQUA ELISABETTA</b>	ASSESSORE	Assente
• <b>LARGAIOLLI MARCO</b>	ASSESSORE	Presente

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO.***

*Il sig. **MARCO POGGI** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** la presente seduta si svolge ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e delle disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale (organi collegiali) a causa dell'emergenza coronavirus covid-19 adottate con Decreto Sindacale n.4/2020 in data 26.03.2020. In particolare sono collegati in modalità telematica a distanza:

Il Sindaco presso la sua abitazione;

Il Vice Sindaco presso la sede di lavoro ATS Pavia;

L'Assessore Largaiolli presso la sua abitazione;

L'Assessore Zelaschi presso la sua abitazione;

Il Segretario Comunale presso la sede comunale.

La presenza dei componenti viene attestata dal Presidente e dal Segretario Comunale attraverso il sistema telematico adottato.

Lo schema degli atti è stato messo a disposizione in modalità telematica e tutti i componenti hanno avuto la possibilità di visionare gli atti, ed attraverso il collegamento simultaneo intervenire nella discussione e partecipare alla votazione in forma palese. Il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ha consentito al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario Comunale e proclamare i risultati della votazione.

**UDITA** la proposta;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTI** i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*»;

**VISTA** l'ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad oggetto: «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;

**RILEVATO CHE** l'ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell'ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

**PRESO ATTO CHE** la somma erogata al Comune di Rivanazzano Terme è pari a euro **28.241,43**;

**VISTA** la precedente deliberazione di G.C. 24 in data 02.04.2020 con la quale sono state disposte variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021, per l'esercizio (provvisorio) 2020, ex art 1 comma 3 OCDPC n. 658 del 29.03.2020, per allocare la somma suddetta ed eventuali donazioni ricevute in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 2 comma 4 della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 2, comma 5, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che il comune per l'acquisto e la distribuzione dei generi alimentari o prodotti di prima necessità possa avvalersi anche degli Enti del terzo settore;

**RITENUTO** pertanto di determinare i seguenti criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo comune in seguito alla citata ordinanza n. 658/2020:

a) una parte del contributo nella misura di euro 23.241,43 sarà destinata come corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione di buoni spesa;

b) una parte del contributo nella misura di euro 5.000,00 sarà destinata alle associazioni del terzo settore operanti sul territorio per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità al fine di confezionare pacchi alimentari per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, la cui distribuzione sarà demandata interamente alle associazioni del terzo settore operanti sul territorio;

**RITENUTO** in questa fase di attivare la misura dei buoni per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, rinviando a successivi provvedimenti anche di natura gestionale in relazione alle risorse disponibili, l'attivazione di ulteriori misure;

**RITENUTO** altresì che il Settore competente del Comune provveda a norma dell'articolo 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, nel rispetto dei criteri indicati nel documento allegato sotto la lett. A), parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, quale atto di indirizzo al Responsabile Settore/Servizio competente per l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione:

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

- altresì il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile Servizio Finanziario;

**VISTI**

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

**A votazione unanime e palese legalmente espressa**

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
2. Di determinare i seguenti criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo comune in seguito alla citata ordinanza n. 658/2020:
  - una parte del contributo nella misura di euro 23.241,43 sarà destinata come corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione di buoni spesa;
  - una parte del contributo nella misura di euro 5.000,00 sarà destinata alle associazioni del terzo settore operanti sul territorio per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità al fine di confezionare pacchi alimentari per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, la cui distribuzione sarà demandata interamente alle associazioni del terzo settore operanti sul territorio;
3. Di attivare in questa fase la misura dei buoni per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale,

rinviano a successivi provvedimenti anche di natura gestionale in relazione alle risorse disponibili, l'attivazione di ulteriori misure;

4. Di determinare, conseguentemente quale atto di indirizzo al Responsabile Settore/Servizio Amministrativo, per l'adozione dei conseguenti atti gestionali i criteri nella individuazione dei beneficiari dei buoni spesa, indicati nel documento allegato sotto la lett. A) parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
5. Di dare atto che eventuali donazioni ricevute in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare potranno essere altresì destinate per le suddette esigenze alimentari;
6. Di dare atto che la richiamata ordinanza n. 658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno pubblico.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## CRITERI DA SEGUIRE NELL'ASSEGNAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI

Procedere d'ufficio per i soggetti, secondo proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, di cui all'Allegato prospetto sotto la lett. B) di cui si omette la pubblicazione per ragioni di riservatezza, che sono già noti ai servizi sociali del Comune, secondo le banche dati e le informazioni disponibili, attribuendo nella fase iniziale d'ufficio per ragioni di celerità procedimentale buoni spesa per l'importo di Euro 100,00 salvo ulteriori informazioni che saranno acquisite.

Nell'assegnazione dei buoni spesa alimentare si dovrà tenere conto dei seguenti criteri

- Soggetti privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici pubblici;
- Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto;
- Nuclei familiari numerosi (5+ componenti);
- Nuclei mono-genitoriali;
- Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;
- Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici;
- Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;
- Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello ministeriale.

L'entità massima dei buoni che sarà possibile ottenere una tantum per l'acquisto dei generi ALIMENTARI sono i seguenti:

Valore complessivo dei buoni per i single	100 euro
Valore complessivo dei buoni per nuclei con due e sino a quattro componenti	200 euro
Valore complessivo dei buoni per nuclei con cinque o più componenti	300 euro
Presenza di disabili	+100 euro
Anziani con pensione minima o in assenza di pensione	+100 euro
Presenza di minori	+100 euro

Si precisa che le misure in aumento non sono tra loro cumulabili.

Gli importi potranno essere proporzionalmente ridotti in caso di insufficienza di fondi disponibili.

Trattasi di un intervento UNA TANTUM, erogato nei limiti delle risorse stanziare e determinate ai sensi della deliberazione G.C. n. 25/2020, fatte salve ulteriori disponibilità aggiuntive e previa ulteriore richiesta di accesso alla misura.

Si specifica che al di là dell'importo iniziale di Euro 100,00 per i soggetti in situazione di bisogno per i quali si è proceduto d'ufficio, al fine di dare priorità ai soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico (a titolo esemplificativo: RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) non verrà in questa fase, e salvo successiva integrazione in relazione alle risorse disponibili, attribuito alcun buono per le seguenti categorie:

- percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19;
- percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza sociale di qualsiasi tipo o se percettori l'entità del contributo concesso non sia superiore ad euro 500,00;
- abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 5.000,00 depositate presso istituti bancari o postali e su altri depositi immediatamente esigibili;
- abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione.